

TI_GERICHTE 15.2017.4 vom 31. Oktober 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-10-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2017.4_d20121031

FR: TI_GERICHTE 15.2017.4 du 31 octobre 2012

IT: TI_GERICHTE 15.2017.4 del 31 ottobre 2012

Regeste

Ricorso contro l'avviso di pignoramento

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.02.2017
15.2017.4

Ricorso contro l'avviso di pignoramento

Incarto n. 15.2017.4 Lugano 15 febbraio 2017 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Jaques, presidente Walser e Grisanti vicecancelliere: Cortese statuendo sul ricorso 9 gennaio 2017 di RI 1 contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione di Lugano , o meglio contro l'avviso di pignoramento emesso il 21 dicembre 2016 nell'esecuzione n. _____ promossa nei confronti della ricorrente dallo Stato del Canton Ticino , Bellinzona (rappr. dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella) Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che sulla scorta del precetto esecutivo n. _____ emesso il 13 aprile 2015 dall'Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino, per il tramite dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative (UIPA), ha escusso l'avv. RI 1 per l'incasso di fr. 89'500.-, indicando quali titoli di credito le ordinanze del 9 settembre 2011 con cui il Pretore di Lugano, sezione 1, aveva inflitto all'escussa due multe di fr. 37'500.- ognuna, le ordinanze del 22 giugno 2011 dello stesso Pretore relative a due altre multe di fr. 3'500.- ognuna e una decisione del 31 ottobre 2012 sempre del medesimo Pretore riferita a un residuo di tasse di giudizio, spese e oneri di fr. 7'500.-; che con sentenza del 7 settembre 2016 (inc. 14.2016.156), questa Camera ha respinto il reclamo 15 luglio 2016 interposto da RI 1 contro la decisione del 27 giugno 2016 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva accolto l'istanza dello Stato del Canton Ticino e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escussa; che avverso tale decisione l'avv. RI 1 ha presentato al Tribunale federale ricorso in materia civile, dichiarato inammissibile con sentenza del 26 ottobre 2016 (inc. 5A_794/2016); che il 21 dicembre 2016 l'UE ha emesso l'avviso di pignoramento in quell'esecuzione, precisando che l'importo del credito, aggiornato a fr. 90'389.- "spese e interessi compresi" , sarebbe stato aggiunto a un precedente pignoramento che era stato previsto per il 10 agosto 2016; che contro tale provvedimento RI 1 è insorta con un ricorso del 9 gennaio 2017 chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di accertare in via principale la nullità dell'avviso impugnato e del credito posto in esecuzione "perché inesistente, ovvero perché sospeso se si tratta della decisione 5 ottobre 2016 TPC" , e in via subordinata di sospendere le esecuzioni a suo carico "di tutte le fatture per decisioni inerenti il procedimento penale di cui alla decisione contumaciale 5 ottobre 2016, fino alla decisione definitiva cresciuta in giudicato, ovvero fino all'esito dei ricorsi avanti la CEDU" ; che la ricorrente motiva le sue

domande riferendosi a un suo scritto del 17 novembre 2016, in cui ha chiesto all'UIPA e al Tribunale federale il condono totale o parziale, e in subordine la sospensione o la rateazione, del pagamento delle fatture relative alle "decisioni incidentali e non definitive tutte inerenti al procedimento penale avviato nel 2010", nonché a un altro scritto suo del 16 dicembre 2016 all'UIPA, con cui ha postulato l'accorpamento alle predette fatture di una fattura per spese processuali poste a carico della madre; che la ricorrente lamenta di non avere ricevuto alcuna risposta dall'UIPA; che inoltre essa contesta di essere debitrice del credito posto in esecuzione, il quale a suo dire non è stato accertato in una decisione definitiva, ipotizzando che si tratti del conteggio dell' "illegale" processo penale sfociato nella sua condanna contumaciale del 5 ottobre 2016, ch'essa ricorda di avere impugnato; che in realtà, come visto, il credito per il quale è stato emesso l'avviso di pignoramento impugnato non ha nulla a che vedere con il processo penale in questione, ma concerne due multe disciplinari dell'art. 343 cpv. 1 lett. c CPC oltre a spese processuali sorte in una causa civile; che ad ogni modo l'opposizione interposta dall'avv. RI 1 è stata rigettata in via definitiva con una decisione ormai passata in giudicato; che l'UE, dando seguito alla domanda di proseguimento formulata dallo Stato del Canton Ticino, ha quindi a ragione emesso l'avviso di pignoramento impugnato (art. 89 LEF); che di conseguenza il ricorso va respinto, ciò che rende senza oggetto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente Il vicescancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.